

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 2021.

Nomina del dott. Giorgio Merletti a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in qualità di rappresentante delle categorie imprese, designato congiuntamente dalla Confartigianato, CNA e Casartigiani, in sostituzione del dimissionario dott. Giorgio Cippitelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese, nonché l'art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui i membri del citato art. 2, comma 1, lettera *b*), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7 comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, tra

cui è compreso il dott. Giorgio Cippitelli, su designazione congiunta dalla Confartigianato, CNA e Casartigiani;

Vista la nota n. 1060, in data 4 giugno 2021, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7, della legge n. 936 del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota in data 31 maggio 2021 con la quale il dott. Giorgio Cippitelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del CNEL;

Vista la nota in data 12 luglio 2021, della Confartigianato, CNA e Casartigiani, recante la designazione congiunta, quale nuovo rappresentante, del dott. Giorgio Merletti;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere dott. Giorgio Cippitelli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio Merletti è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese», in sostituzione del dott. Giorgio Cippitelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2122*

21A05262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2021.

Modifiche al decreto 30 settembre 2020, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;



Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194035;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi;

Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

Considerato che il protrarsi della situazione epidemiologica da COVID-19 causa il permanere delle difficoltà operative delle organizzazioni di produttori e che pertanto, nella facoltà concessa dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) 2017/891, appare opportuno differire fino al 20 ottobre il termine per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi;

Ritenuto, altresì, di adottare disposizioni transitorie per favorire la costituzione di organizzazioni di produttori nelle regioni dove queste non risultano ancora riconosciute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020

1. All'art. 6, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa».

2. All'art. 12, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: «incorporante» la frase successiva viene eliminata.

3. All'art. 13, il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. L'OP o la AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 o dell'art. 8, comma 3, del presente decreto. In caso di filiali partecipate da più OP, l'OP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP che intendono avvalersi della filiale, alla regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto. In caso di parità di quote o di capitale, la domanda è presentata dall'OP con il più alto VPC. La regione competente all'accertamento dei requisiti informa le regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2.».

4. L'art. 29 è modificato nel modo seguente:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente: «Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 7:


«7. Per gli anni 2021 e 2022 la disposizione contenuta all'art. 3, comma 4, che recita “Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto”, non si applica alle Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Umbria.».

Art. 2.

Modifiche all'allegato al decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020

1. Al capitolo 2 – Procedure per il riconoscimento delle OP – dopo la frase: «Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione dispone i necessari approfondimenti.», è aggiunto il seguente periodo:

«In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticità, nella tabella seguente si riporta l'elenco minimo degli indicatori che le regioni dovranno prendere in considerazione nella fase istruttoria del riconoscimento.



indicatore	A Parametro minimo	B Parametro riscontrato	Condizione di rischio	Peso ponderato
VPC minimo per il riconoscimento	€	€	B < al 110% di A	2
VPC riferito all'attività principale dell'OP	> al 50% del VPC complessivo%	B > 50% e < 60%	2
VPC filiale 90% riferito all'attività principale della filiale	> al 50% del VPC complessivo%	B > 50% e < 60%	0.5
Numero soci	n.	n.	B = A + 2	2
Struttura commerciale, contabile, tecnica	Minimo n. 1 addetto per settore	n.	B = A	0.5 - 0.5 - 0.5
Esternalizzazione		SI	B = SI	1
Delega alla fatturazione		SI	B = SI	1

Fasce di rischio in relazione al peso ponderato:

intervallo	fascia di rischio
< di 2	Bassa
da 2 a 5	Moderata
> 5	Alta».

2. Al capitolo 2 – punto 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera d):

«d) ai fini del riconoscimento il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è individuato conformemente al paragrafo 1 dell'art. 15 del decreto».

3. Al capitolo 14 la frase: «L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA» è sostituita dalla seguente: «Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

4. Al capitolo 16, prima dell'ultimo capoverso, è inserito il seguente: «Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa di cortesia) senza l'apposita dicitura "Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 34, Programmi Operativi OCM ortofrutta" deve apportare tale dicitura in forma indelebile, ed è tenuto ad allegare:

la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero SdI/file);

la stampa della pagina *web* riepilogativa delle fatture ricevute, presente nell'apposita sezione "Fatture e corrispettivi" nella propria area personale del sito dell'Agenzia delle entrate, ove è indicato il numero SdI/file della fattura in questione.».

5. Il capitolo 41 – Attività di *coaching* – è sostituito dal seguente:

«41. (Attività di orientamento). — L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'art. 51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 e può essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.


Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 4.

Applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale *internet* del Ministero e si applica dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 779

21A05261

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° settembre 2021.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (Ordinanza n. 789).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto i regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteorologica in atto e prevista nella Regione Siciliana a decorrere dal 31 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteorologica in atto e prevista nella Regione Calabria a decorrere dall'8 agosto 2021;

Considerato che, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, l'Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un'eccezionale situazione meteorologica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio della Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, anche all'interno di aree parco nazionali e regionali, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, provocando, altresì, gravi danni all'allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché l'avvio della messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della difesa;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

*Commissari delegati delle Regioni Calabria,
Molise, Sardegna e Sicilia*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in *house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

